



TRIBUNALE di SONDRIO

riunito in persona dei giudici:

Dott. Pietro Della Pona	Presidente
Dott.ssa Barbara Licitra	Giudice
Dott. Luca Giani	Giudice rel.

nel procedimento ex art. 173 l. fall. originato dalla relazione con cui il commissario giudiziale del concordato Edilnord S.r.l. in liquidazione ha prospettato fatti rilevanti ai fini dell'eventuale revoca del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2014, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Premesso che:

in data **2 agosto 2013** Edilnord S.r.l. in liquidazione depositava ricorso ex art. 161, 6° comma, L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il Tribunale con decreto del **23 agosto 2013** apriva la procedura di concordato proposta e assegnava alla società ricorrente termine sino al 10.12.2013, poi differito, a seguito di plurime proroghe, all'08.02.2014 per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione;

in data **8 febbraio 2014** Edilnord S.r.l. in liquidazione depositava il piano concordatario liquidatorio con cessione dei beni ai creditori e la relativa proposta, nonché l'attestazione dell'esperto ex art. 161, co. 3 L.F.;

in data **3 marzo 2014** il Tribunale di Sondrio ammetteva la società debitrice alla procedura con decreto ex art. 163 co. 1 L.F., nominando quale giudice delegato il dott. Luca Giani e quale commissario giudiziale il dott. Marco V.;

l'adunanza dei creditori originariamente fissata per la data del 10.04.2014 su istanza motivata del commissario giudiziale veniva rinviata con provvedimento del giudice delegato dapprima al 16.06.2014 e poi al 16.07.2014;

in data **2 luglio 2014** il commissario giudiziale depositava relazione ex art. 173 L.F.;
il Tribunale con decreto del **4 luglio 2014** revocava l'ordinanza del giudice delegato con la quale era stata differita l'adunanza dei creditori al 16.07.2014 e dichiarava aperto il procedimento per la revoca dell'ammissione del concordato preventivo, fissando per la discussione l'udienza del 07.08.2014 e concedendo alla società debitrice termine sino al 31.07.2014 per deposito di memoria difensiva e al commissario giudiziale termine sino al 06.08.2014 per eventuale memoria di replica.

Letta la memoria difensiva depositata dalla società debitrice in data 31.07.2014 e le osservazioni del commissario giudiziale depositate in data 06.08.2014, all'esito dell'udienza di discussione del **7 agosto 2014**, stante l'intervenuto deposito di istanza di fallimento su iniziativa della Procura delle Repubblica, il Tribunale rinviava ogni determinazione in ordine alla revoca del concordato all'udienza del **25 settembre 2014**, onde consentire congiuntamente in tale sede l'adozione di ogni determinazione anche in merito all'istanza di fallimento, concedendo alla società in concordato termine per controdedurre in ordine all'istanza ex art. 15 L.F. mediante deposito di memoria autorizzata sino al 20.09.2014;
Sentiti i difensori di Edilnord S.r.l. all'udienza del 25.09.2014;

SI OSSERVA

Giova premettere che la giurisprudenza è costante nell'affermare che il procedimento ex artt. 173 L.F. può essere attivato in qualsiasi fase della procedura di concordato sia in quella immediatamente successiva all'ammissione che in quella dell'approvazione che nella fase che porta all'omologazione (Cfr. tra le altre Trib Monza 21.07.2010, che ha così statuito: *"in tema di concordato preventivo, si deve ritenere che il procedimento di cui all'articolo 173, legge fallimentare, possa essere attivato in qualunque momento fino alla definitività del decreto di omologazione e ciò nonostante la norma sia posta nella sezione dei provvedimenti immediati susseguenti all'ammissione alla procedura"*) Prive di rilievo sono quindi le doglianze di Edilnord S.r.l. in liquidazione, non essendovi alcuna previsione normativa che precluda l'avvio della procedura di revoca in epoca antecedente all'adunanza dei creditori per il voto.

Tanto chiarito, per comodità espositiva vengono qui di seguito indicate ed esaminate partitamente le plurime condotte, evidenziate dal commissario giudiziale, a fronte delle quali il Tribunale ritiene sussistere i presupposti per l'emissione di provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato.



A) ATTI IN FRODE AI CREDITORI

In ordine agli atti di frode alle ragioni dei creditori commessi prima della presentazione del ricorso del 02.08.2013.

Come noto il legislatore che nel privare il concordato preventivo delle sue caratteristiche di procedura-beneficio alternativa al fallimento, per accedere alla quale fosse necessaria la specchiatezza della condotta dell'imprenditore, ha comunque mantenuto la rilevanza ostativa di fatti quali l'occultamento di parte dell'attivo e l'esposizione di passività inesistenti, o la commissione di "altri atti di frode". Nessun dubbio sussiste, quindi, in ordine al fatto che possano essere valutati comportamenti posti in essere prima della presentazione del ricorso per l'apertura del concordato preventivo, anche con riserva: a tale conclusione si giunge in quanto l'art. 173, comma 3, L.F., disciplina espressamente le condotte che possono portare all'arresto della procedura se commesse dopo l'ammissione, con ciò delineando l'ambito di operatività temporale del primo comma. Poiché è indubbio che il quadro complessivo e sistematico del concordato preventivo sia radicalmente mutato, e ciò principalmente per il *favor* per un istituto il cui accesso non è più riservato esclusivamente all'imprenditore specchiato, la necessità di armonizzazione dei principi della norma in parola con il nuovo sistema passa per una soluzione che finisca per circoscrivere la sfera di applicabilità dell'art. 173, 1° comma l. fall. ai quei soli comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell'esdebitazione.

Il criterio per selezionare, in particolare, la rilevanza degli "altri atti di frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta in esame abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa.

Orbene, il Tribunale condivide e ritiene corrette le conclusioni alle quali è pervenuto il commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 173 L.F in ordine agli atti di frode, compiuti dalla società debitrice prima della apertura della procedura di concordato preventivo.

E segnatamente costituiscono comportamenti depauperativi del patrimonio idonei a porre i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate garanzie patrimoniali le operazioni individuate dal commissario giudiziale a fronte della comparazione dei bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012, dai quali è emerso che la crisi finanziaria è stata aggravata da operazioni estranee o non strettamente inerenti all'attività propria, che hanno assorbito liquidità, nonché a fronte delle operazioni pregiudizievoli poste in essere nell'anno 2013 prima del deposito del ricorso ex art. art. 161, co. 6 L.F..



E segnatamente tra le plurime condotte indicate dal commissario giudiziale, vanno ritenute rilevanti ex art. 173 L.F. le operazioni qui di seguito elencate:

- distrazione di liquidità e crediti per euro 682.433,77 in favore di Edilnord1 S.r.l.;
- preliminare acquisto partecipazione costituenda società argentina per un corrispettivo di euro 1.250.000;
- emissione ricevute bancarie per operazioni inesistenti.


In ordine alla distrazione per euro 682.433,77

Come rilevato dal commissario giudiziale (Cfr. pagg. 16-24 relazione ex art. 173 L.F.) prima della cessione del ramo d'azienda fra Edilnord ed Edilnord1 (c.d. newco) avvenuta in data 22.05.2013, è stato effettuato l'incasso da parte di quest'ultima di crediti (sorti nel periodo compreso tra il 31.03.2013 e il 22.05.2013) vantati dalla prima per prestazioni dalla stessa eseguite per complessivi euro 562.682,96 non inclusi nella situazione patrimoniale dell'azienda ceduta.

Inoltre in data 23.05.2013 è stata bonificata alla Edilnord1 da parte di Edilnord la somma di euro 119.750,81 con la causale: *"bonifico a favore di Edilnord1 giroconto per cessione ramo d'azienda"*, benché la perizia (a firma della dott.ssa P. ...) redatta nell'ambito dell'operazione relativa alla cessione in esame, prevedesse il trasferimento di un saldo attivo del conto corrente bancario di soli euro 29.716,81. Tale trasferimento di denaro non trova un titolo a sua giustificazione e costituisce quindi condotta distrattiva di liquidità.

A tanto si aggiunga che all'articolo terzo dell'atto di ricognizione del 06.02.2014 (di cui più diffusamente si dirà nel paragrafo relativo agli atti compiuti senza autorizzazione), le parti affermano che *"per assicurare la continuità aziendale della cedente si è reso indispensabile operare indistintamente sugli unici due conti correnti operativi"*, senza spiegare quali fossero le motivazioni di questa esigenza, che si è concretizzata come sopra riferito nello spostamento di liquidità per euro 119.750,81 dal conto della Edilnord a quello della Edilnord1 e nell'incasso da parte di quest'ultima di crediti per euro 562.682,96. Quindi complessivamente sono stati distratti euro 682.433,77 alla società Edilnord S.r.l, con esclusivo vantaggio della cessionaria e senza perseguire gli interessi della cedente.

Pare difficile infatti, poter sostenere che tale condotta consistita nella sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori e avvenuta pacificamente prima del mese di agosto 2013 (mese in cui è stata depositata l'istanza per accedere all'istituto concordatario) non osti alla



prosecuzione della procedura, in quanto rilevante ex art. 173 L.F., avendo tale operazione dilatato in maniera significativa il passivo, con corrispondente diminuzione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori, stante il depauperamento del patrimonio sociale.

L'accertamento di tali indebiti trasferimenti di liquidità e crediti è emerso nella sua effettiva lesività, solo a seguito della ricostruzione delle complesse operazioni poste in essere da Edilnord Srl a cura del commissario giudiziale, che ha consentito di avere contezza degli effettivi trasferimenti intervenuti con la cessionaria.

In ordine al preliminare per l'acquisto di una partecipazione in una costituenda società argentina

Costituisce condotta suscettibile di rilevanza ex art. 173 L.F. l'operazione volta all'acquisto del 10% di una partecipazione in una costituenda società con interessi in Argentina. In particolare in data 4 dicembre 2009 è stato stipulato tra la società Edilnord S.r.l e il signor A. A., quale persona fisica - in proprio, (nella veste di promittente venditore-cessionario di quota) un contratto preliminare per l'acquisto della detta quota verso un corrispettivo di rilevantissimo importo (euro 2.000.000,00) di cui euro 1.250.000,00 corrisposti da Edilnord S.r.l. in più rate negli anni 2009, 2010 e 2011, a mezzo bonifici su c/c di istituto di credito italiano intestato al promittente-venditore senza che il detto versamento fosse assistito da idonee garanzie per la restituzione dell'anticipo. In particolare il contratto (Cfr. All. 8 alla relazione ex art. 173 L.F.) prevedeva che gli altri soci della costituenda società avrebbero potuto esercitare diritto di prelazione anche con riferimento alla quota oggetto del preliminare e che in tale ipotesi sarebbe stato restituito integralmente ad Edilnord S.r.l., da parte del promittente venditore, l'acconto versato maggiorato del 20% a titolo di penale. Nella specie i soci avrebbero esercitato il citato diritto di prelazione, ma l'importo di cui euro 1.250.000,00, già versato, né la penale sono stati erogati ad Edilnord S.r.l., neppure in parte, stante la riferita incapienza del patrimonio del promittente venditore, A. A.

A prescindere dalle valutazioni in merito alla detta operazione, quantomeno in termini di imprudenza, si rileva che il pagamento dell'acconto è stato saldato con un'ultima di *tranches* di pagamento di euro 16.303,20 in data 06.12.2011, mentre proprio il giorno successivo (07.12.2011) il sig. A. A. avrebbe con "lettera raccomandata a mani" comunicato l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci della costituenda società.



La condotta pregiudizievole del ceto creditorio è dunque da ravvisarsi nella mancata adozione di alcuna iniziativa giudiziale volta al recupero dell'ingente importo sopra riferito, peraltro suscettibile di fondare astrattamente anche responsabilità gestorie in capo agli amministratori e che ha comportato il versamento di esborsi sino all'anno 2011, epoca in cui la società chiudeva il bilancio di esercizio in perdita.

Nella citata raccomandata il sig. A. si limitava, infatti, ad assumere l'impegno di corrispondere l'importo di acconto oltre la penale entro il 01.01.2012, senza che Edilnord S.r.l. chiedesse che l'assunzione di tale impegno fosse assistita da idonee garanzie.

Il liquidatore dopo due anni dal versamento dell'acconto in data 06.06.2013 (Cfr. allegato 9 della relazione ex art. 173 L.F.) ha inviato una raccomandata di sollecito nei confronti del sig. A. A., alla quale è seguita la mera svalutazione integrale del credito in parola ai fini concordatari, che ha comportato una riduzione dell'attivo significativa.

In ordine all'emissione di ricevute bancarie per operazioni inesistenti

Il commissario giudiziale, solo all'esito dell'esame della contabilità e della documentazione bancaria, ha potuto accertare che nel corso del 2012, la società Edilnord S.r.l, per ottenere anticipazioni in conto corrente, ha presentato alle banche per l'incasso "salvo buon fine", ricevute bancarie emesse per il pagamento di crediti inesistenti per un importo totale di € 3.110.000 (Cfr. pagg. 42-46 relazione ex art. 173 L.F.).

Tali operazioni, oltre alla ipotizzata rilevanza penale ex art. 218 e 225 L.F., come osservato dal PM nella istanza di fallimento, agli atti, hanno aggravato la crisi finanziaria della società, aumentando sensibilmente l'esposizione debitoria nei confronti delle banche, a fronte dei finanziamenti così ottenuti.

Le operazioni indicate ai punti che precedono integrano atti in frode ex art. 173 L.F. tenuto conto dell'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore che né è conseguita e tanto in rapporto alle dimensioni del dissesto, e alla prossimità delle sottrazioni al momento di manifestazione della crisi, con conseguente rilevante disvalore della condotta fraudolenta, che lascia poco spazio ad un'ipotesi diversa da quella secondo cui l'operazione stessa sarebbe determinante nella causazione dell'insolvenza.



In ordine alla natura fraudolenta degli atti, si deve quindi concludere che le operazioni descritte hanno oggettivamente alterato la composizione e la consistenza delle passività, con una ricaduta immediata e diretta sui contenuti del piano concordatario.

Tanto premesso, si osserva altresì come secondo i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità non sarebbe tuttavia sufficiente il carattere lesivo di tali atti rispetto alle ragioni dei creditori, dovendosi ravvisare l'ulteriore presupposto della condotta decettiva posta in essere dal debitore.

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, in caso di concordato, infatti, la condotta del debitore rileva ex art. 173 L.F., ove volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori.

La giurisprudenza di legittimità (Cfr. fra le pronunce più recenti, Cass. 23 giugno 2011 n. 13818) ha ulteriormente statuito che la revoca del procedimento di ammissione possa operare anche nel caso si ravvisi una divergenza tra la situazione dichiarata e quella accertata nel corso della procedura agli esiti delle verifiche ed acquisizioni in genere del commissario giudiziale e del Tribunale, essendo sufficiente che le condotte presentino l'attitudine ad ingannare i creditori.

La giurisprudenza di merito ha in particolare osservato come sussistano condotte rilevanti ex art. 173 L.F. anche quando pur non essendo sottaciute determinate circostanze, delle stesse viene fornita notizia generica senza adeguata descrizione dei fatti rilevanti a corredo (Cfr. Trib. Napoli 04.12.2012).

E ancora: si ravvisa condotta decettiva allorché *“i fatti rilevanti sottaciuti o non adeguatamente esposti nella loro gravità nella proposta, con lo specifico riferimento alla artificiosa sottovalutazione delle operazioni indicate, esposte senza fare riferimento a fatti rilevanti, nell'omessa indicazione dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nelle operazioni e nei cui confronti si sarebbe potuto agire per il recupero”* (Cass. n. 9050/2014).

Orbene nella specie, anche volendo aderire a tale più rigoroso indirizzo, vanno condivise le osservazioni del commissario giudiziale in ordine alle – ulteriori - condotte qui di seguito riportate, che non solo integrano i presupposti di cui all'art. 173 L.F. in quanto poste in essere in frode ai creditori ma sono state esposte con modalità decettive in sede di proposta e piano.

-sopravvalutazione rimanenze di esercizio

Come evidenziato dal commissario giudiziale (Cfr. relazione ex art. 173 L.F. pag. 50) dal raffronto tra le rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2011 iscritte nel bilancio d'esercizio e previste nel dettaglio allegato alla proposta e le fatture emesse nell'esercizio 2012 per lavori in corso (su ordinazione ai clienti Valdint S.r.l, R. D. e Cardo S.r.l) e le rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2012, iscritte nel bilancio d'esercizio, emerge una "discrepanza" tra il valore delle rimanenze finali 2011 (iniziali 2012), l'importo fatturato nel corso dell'anno 2012 e il valore residuo delle rimanenze al 31 dicembre 2012.

Più precisamente detraendo il fatturato di euro 94.417,59 dalle rimanenze al 31 dicembre 2011 (iniziali 2012) di euro 1.188.180,93 dovrebbe residuare una rimanenza di euro 1.093.763,34, mentre invece non è indicato nessun residuo tra le rimanenze finali al 31 dicembre 2012.

Secondo le valutazioni del commissario giudiziale tale discrepanza potrebbe essere alternativamente imputata:

alla circostanza che le rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2011 (iniziali al 1° gennaio 2012) sono state sopravvalutate di euro 1.158.365,40; ovvero al fatto che nel corso dell'anno 2012 non sono state emesse le relative fatture per pari importo; oppure, ancora, in ragione del fatto che le rimanenze finali al 31 dicembre 2012 sono state sottovalutate, con un risultato inferiore effettivo di euro 1.093.763,34.

L'omessa giustificazione di tale significativa discrepanza non risulta adeguatamente motivata in sede di proposta. Si ravvisa pertanto violazione dell'obbligo informativo che impone alla società debitrice di fornire ai creditori un'informazione compiuta ed esaustiva che sarebbe idonea a fondare un giudizio potenzialmente diverso da parte dei creditori in ragione della specifica prospettazione che a riguardo avrebbe dovuto fornire in sede di proposta di concordato, stante l'elevato importo in questione (pari ad euro 1.093.763,34). Sul punto nella memoria difensiva la società debitrice non fornisce adeguata giustificazione, limitandosi alla generica e del tutto apodittica contestazione che il rilievo sarebbe irrilevante ai fini del consenso del ceto creditorio, in quanto "*privo di rilevanza finanziaria*".

-cessione immobili in data 2 e 6 luglio 2013 e pagamenti preferenziali



Quanto all'art. 173, co. I L.F., secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, fra gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura vanno incluse tutte le condotte che hanno un impatto nella determinazione della crisi e nella sua entità. In particolare possono essere così qualificati gli atti di vendita posti in essere in prossimità temporale al momento di manifestazione della crisi (Cfr. Trib Milano 28.04.2011) in quanto comportano un'elevata diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, nonché gli atti pregiudizievoli di cui agli artt. 64 e ss. L.F.. Orbene nel caso in esame, a meno di un mese dal deposito del ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, quando quindi la situazione di decozione era oramai manifesta, Edilnord S.r.l. ha alienato due unità immobiliari di rilevante valore, con l'effetto di ridurre il cespite immobiliare facente capo alla società.

Dalle verifiche operate dal commissario giudiziale è emerso, inoltre, come la società debitrice nell'espore la valutazione degli immobili aziendali nella proposta (Cfr. pagg. 41 e 42 della proposta) si sia limitata a riferire di aver venduto due unità immobiliari nel mese di luglio 2013, pochi giorni prima quindi del deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 L.F..

Tuttavia nella proposta non sono indicati analiticamente i corrispettivi ricavati dalle vendite (che si desumono dai soli allegati), né la destinazione delle somme introitate. Dall'esame della contabilità e della documentazione bancaria il commissario giudiziale ha potuto appurare che parte del corrispettivo delle vendite e segnatamente la somma di euro 129.000,00 (quale corrispettivo della vendita dell'immobile "residenza Cr... .." alienato ai sigg.ri B... .. e Z... ..), è stata utilizzata per effettuare parte dei pagamenti di cui al paragrafo B) che segue, e risalenti al periodo agosto 2013 - novembre 2013, allorché era già pendente la procedura. L'operazione riferita non solo non è stata adeguatamente illustrata nella proposta, integrando pertanto una violazione degli obblighi informativi rilevante ex art. 173 L.F., ma ha avuto l'effetto di alterare, come meglio si dirà nel prosieguo, la *par condicio creditorum*.

Ed in particolare, benché il corrispettivo delle due alienazioni possa essere ricavato dalla copia degli atti di trasferimento allegati al piano, nel piano e nella proposta non si fa espressa menzione di tali corrispettivi di vendita e non si fa alcun cenno al fatto che un mese prima del deposito del ricorso sono intervenute le riferite alienazioni e che solo due giorni prima del deposito del ricorso (ovvero il 31 luglio 2013, Cfr. pag. 72 relazione 173 L.F. e allegato 32) è avvenuto il pagamento dei riferiti crediti chirografari con parte del corrispettivo della vendita in parola (per euro 129.000,00), così come il

ricavato dalla vendita dell'immobile "residenza A..." alienato a P... E... (per euro 429.520,00) è stato accreditato su c/c degli istituti di credito, per il consolidamento dell'ipoteca.

Tale operazione doveva essere espressamente comunicata e dettagliata nel piano, pena la sussistenza di una condotta decettiva ex art. 173 L.F.. Il Tribunale deve infatti garantire che i creditori siano messi in condizione di esprimere un'adesione consapevole, ricevendo informazioni corrette e trasparenti. Nel caso in esame, invece, nessuna informazione è stata fornita in maniera completa, al fine di procedere alla valutazione comparativa di convenienza tra proposta concordataria e soluzione fallimentare, nella quale sarebbe esperibile azione di responsabilità per i gravi fatti accertati.

Anche l'omessa enunciazione di fatti fondanti l'esperibilità di un'azione di responsabilità integra, infatti, una condotta volta a mascherare una parte dell'attivo ricostruibile e dunque riconducibile nell'alveo delle condotte rilevanti ex art. 173, co. 1 L.F..

-svalutazione dei crediti vantati nei confronti di Carice Società Agricola, Falegnameria R...

M... Snc, L... A... e M... e Sr... S... e G'...

Come evidenziato dal commissario giudiziale, a pag. 14 della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo vengono indicate genericamente le intervenute svalutazioni dei crediti per euro 259.200,00 che vengono azzerate nel bilancio chiuso il 31.12.2012 con un accantonamento al fondo svalutazione, senza indicazione nominativa dei singoli debitori. Tale svalutazione viene genericamente motivata nella proposta, come da perizia della dott.ssa P..., in ragione "della risalenza nel tempo" dei detti crediti. La circostanza appare, però, contraddetta esaminando le singole fatture emesse nei confronti dei rispettivi debitori e le registrazioni dei crediti in contabilità, in quanto risalenti al 2011 e 2012.

La società debitrice nella propria memoria difensiva, sui rilievi del commissario giudiziale, ha precisato che la riferita "svalutazione per anzianità del credito" debba riferirsi ai crediti nei confronti di L... A... e M... e nei confronti di S... S... e G'... (per complessivi euro 160.200,00) e che il credito nei confronti della Falegnameria R... è frutto di errore contabile (per euro 9.166,55). Pur volendo condividere quanto controdedito, si osserva come comunque non risulti adeguatamente giustificata e motivata nel piano la svalutazione del restante credito di euro 99.000,00 verso Carice Società agricola.

Anche tale condotta integra un'ipotesi di violazione degli obblighi informativi del ceto creditorio, in quanto idonea a rappresentare ai creditori una situazione di pregiudicate garanzie patrimoniali.

-partecipazione LI ARNOGA

A quanto sin qui riferito si aggiunga, come rilevato dal commissario giudiziale (Cfr. pag. 40 relazione ex art. 173 L.F.), che i bilanci d'esercizio sono stati redatti sopravvalutando le rimanenze finali e la partecipazione nella collegata LI ARNOGA Srl, al fine di esporre un risultato economico ed un patrimonio netto superiori a quelli effettivi.

La valutazione della partecipazione nella collegata LI ARNOGA Srl è stata effettuata al costo di acquisto e non sulla base della corrispondente frazione del patrimonio netto, come previsto dall'art. 2426 n. 4 c.c., con la conseguenza che sono stati esposti utili di esercizio inesistenti e un patrimonio netto non effettivo. Dal risultato rettificato emerge l'integrale perdita del capitale sociale che avrebbe imposto l'immediata messa in liquidazione della società (Cfr. controdeduzioni del commissario giudiziale del 06.08.2014, pagg. 12-13). Tale condivisibili considerazioni (più analiticamente esposte a pagg. 47-49 relazione ex art- 173 L.F.) non sono state oggetto di specifiche controdeduzioni da parte di Edilnord Srl nella propria memoria autorizzata né in udienza, limitandosi genericamente ad affermare che l'acquisizione della partecipazione sarebbe stata indispensabile per la prosecuzione dell'attività d'impresa e segnatamente la ristrutturazione del compendio immobiliare della LI ARNOGA.

Conclusivamente la predisposizione di bilanci nei termini riferiti ha reso possibile l'illegittima protrazione dell'attività d'impresa fino alla data della domanda di concordato, causando aggravio del dissesto aziendale.

B) ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE

1) pagamenti di crediti anteriori effettuati dopo l'iscrizione del ricorso avvenuta in data 02.08.2013 e fino al decreto di ammissione ex art. 163 L.F. del 3 marzo 2014

Il liquidatore della società debitrice, Rag. Rocca S. ha effettuato pagamenti pari a complessivi euro 237.348,86 dal "1° agosto 2013 al 30 novembre 2013", come esposti dalla società debitrice a pagina 35 della proposta e del piano di concordato.



Ovvero:

- euro 52.744,80 quali pagamenti a “creditori prededucibili”;
- euro 62.118,92 quali pagamenti di imposte;
- euro 161,89 quali addebiti per competenze bancarie;
- euro 115.961,20 quali pagamenti a Edilnord I S.r.l.;
- euro 6.362,05 a titolo di “altri pagamenti”.

Il commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 173 L.F. ha, per completezza, riferito che a tale somma vanno aggiunti euro 10.271,00 per il pagamento della prima rata acconto IRAP, che è avvenuto utilizzando un credito IRES degli anni precedenti ed euro 9.807,75 per pagamenti effettuati nel periodo 30.11.2013 e 31.01.2014, non indicati nella proposta, (Cfr. pag. 71 della relazione ex art. 173 L.F.).

Con osservazioni depositate in data 06.08.2014 il commissario giudiziale ha rettificato l'importo complessivo di tutte le operazioni sopra elencate in euro 222.988,61.

E con particolare riferimento ai pagamenti a “creditori prededucibili”, il Commissario ha espunto i crediti pagati il 1° agosto 2013, così risultando un importo a tale titolo residuo di euro 28.576,80.

Tanto premesso il commissario giudiziale ha dedotto che per effettuare i pagamenti in esame non è stata richiesta alcuna autorizzazione al Tribunale o al Giudice Delegato e che tale condotta costituirebbe titolo per la revoca dell'ammissione alla procedura e determinerebbe la conseguente inefficacia dei riferiti pagamenti ai creditori, sia nell'ambito della stessa procedura di concordato preventivo sia nel successivo, eventuale, fallimento.

La censura sollevata dal commissario è fondata, con le precisazioni che seguono.

Come noto, l'art. 161 co. 7 L.F. vieta al debitore dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 L.F. il compimento di atti di straordinaria amministrazione in assenza di autorizzazione del Tribunale.

Con il deposito della domanda proposta anche in bianco ex art. 161 co. 6 L.F., infatti, si producono alcuni effetti tipici della procedura di concordato preventivo, da un lato, al fine di conservare il patrimonio del debitore, mediante il blocco delle azioni esecutive e cautelari ex art. 168 L.F., dall'altro lato, allo scopo di garantire una prudente e vigilata gestione della società debitrice nell'ottica del

conseguire il soddisfacimento delle ragioni creditorie in forza del piano proposto ai sensi del sopra richiamato art. 161 co. 7 L.F. e dell'art. 167 L.F..

Ed in particolare per la società debitrice il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione decorre dal deposito del ricorso, mentre gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore nei confronti di terzi, ovvero il limite alle azioni esecutive e cautelari decorre, ai sensi del rinnovato comma 5 dell'art. 161 L.F., dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo in bianco (avvenuta nella specie in data 26 agosto 2013).

E invero il pagamento dei creditori concorsuali nel corso della procedura è incompatibile non solo con la disciplina dell'istituto data l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori ma anche con l'art. 168 L.F. che pone il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori dal momento della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese (nella specie avvenuta in data 26.08.2013): sarebbe infatti in contrasto con la disciplina di cui alle citate norme far sì che il creditore in virtù di spontaneo adempimento da parte della società debitrice ottenga il medesimo risultato che gli è precluso in sede di esecuzione forzata. (Cfr., fra le altre, Cassazione 578/2007 e Tribunale di Milano 12 febbraio 2013, Trib Arezzo 4.10.2012).

A tanto si aggiunga che il divieto di pagamento di crediti anteriori ha trovato ulteriore conferma nell'art. 182 quinquies comma 4 L.F. che consente al debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di effettuare pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi ma solo se autorizzato dal Tribunale e in presenza dell'attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 co. 3 lett d L.F. in ordine all'essenzialità delle prestazioni per la prosecuzione dell'attività e la migliore soddisfazione dei creditori.

La nuova disciplina appena richiamata prevede, quindi, una deroga alla *par condicio creditorum* che viene assistita da specifiche cautele.

A fortiori sussiste il difetto di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione per il concordato non con cessione dei beni ma liquidatorio, come nel caso in esame.

Come statuito da indirizzo giurisprudenziale di merito al quale si intende aderire infatti (Cfr. Trib Milano 28.12.2013) "*appare evidente che sarebbe del tutto distonico rispetto al sistema elaborato dal legislatore per il concordato con continuità aziendale, che introduce norme incentivanti di particolare*

favore e però circonda tali norme di cautele e limitazioni, consentire al debitore nell'ambito del concordato non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 182 quinquies comma 4 L.F. di effettuare pagamenti di debiti anteriori senza alcun vaglio da parte del Tribunale in violazione della par condicio creditorum (...) conseguenza di tale procedura non può che essere quella dell'arresto della procedura".

E ancora "il pagamento di crediti sorti anteriormente alla proposizione della domanda di concordato preventivo, che sia stato effettuato in assenza di autorizzazione da parte del Tribunale, deve ritenersi lesivo della "par condicio creditorum"; per tale ragione, essendo la violazione della norma imperativa causa ostativa all'ammissione, trattandosi di situazione sostanzialmente corrispondente a quella disciplinata dall'art. 173 ult. comma l.fall., deve comportare l'arresto della procedura con conseguente dichiarazione di inammissibilità del concordato proposto" (Cfr. fra le altre, Tribunale Milano 28.02.2013).

Venendo al caso in esame, nel "decreto di apertura della procedura di preconcordato preventivo" del 23.08.2013 e depositato in data 26.08.2013 veniva espressamente statuito che "il debitore dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione di cui all'art. 163 L.F. potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre eventuali atti urgenti di straordinaria amministrazione dovranno essere preceduti da autorizzazione del Tribunale".

Consegue l'illegittimo pagamento delle somme sopra esposte.

Ad avviso del Tribunale, dalle ragioni appena esposte, discende l'illegittimità dei pagamenti effettuati in quanto privi di autorizzazioni, nonostante fossero eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché lesivi della *par condicio creditorum*.

E segnatamente:

pagamento a favore della società Edilnord I S.r.l. per € 115.961,20 di cui:

- € 47.368,85 come da fattura n. 49 del 31 luglio 2013;
- € 13.329,71 come da fattura n. 50 del 31 luglio 2013 (Cfr. allegato 30 bis ed estratto conto *sub* allegato 33 come da documentazione allegata alla relazione ex art. 173 L.F.);
- € 55.262,64 a titolo di rimborso di crediti incassati da Edilnord S.r.l, dei quali era invece prevista la cessione a Edilnord I S.r.l. a seguito del contratto di cessione di ramo d'azienda (Cfr. pag. 36 della proposta e piano di concordato).

altri pagamenti (spese condominiali, polizze assicurative, ecc.) per € 6.362,05.

Tali pagamenti hanno avuto infatti ad oggetto crediti esclusivamente di natura chirografaria e che sarebbero soggetti alla falcidia concordataria ed il cui pagamento, effettuato per l'intero importo, viola il principio generale dell'inalterabilità delle cause di prelazione.

II). sottoscrizione di scrittura privata datata "6 febbraio 2014" costituente atto di straordinaria amministrazione posto in essere senza previa autorizzazione ex art. 161 co. 7 L.F. ex art. 167 L.F.

Il Tribunale ritiene che anche la scrittura in oggetto, in quanto sottoscritta in pendenza della procedura di concordato con riserva e denominata "atto di ricognizione" fra Edilnord S.r.l. in liq. e Edilnord1 S.r.l., costituisca atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 167, comma 1 L.F. quale "ricognizione di diritto di terzi" o comunque quale atto eccedente l'ordinaria amministrazione ai sensi della seconda parte del citato comma.

Come osservato dal commissario, in forza della detta scrittura le parti hanno, infatti, "ratificato" l'intervenuto trasferimento di denaro (pari ad euro euro 682.433,77) da parte di Edilnord S.r.l. in liq. in favore di Edilnord1 S.r.l. nonché l'utilizzo indistinto di due conto correnti operativi. E segnatamente i conto correnti aperti presso la Filiale di Sondrio della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù delle due società Edilnord S.r.l. e Edilnord1 S.r.l., erano stati considerati come se fossero un unico conto ed era transitata dal conto di Edilnord S.r.l. a quello di Edilnord1 S.r.l. liquidità bancaria per euro 119.750,81 e accreditato, sempre sul conto di Edilnord1 S.r.l., l'incasso di crediti di Edilnord S.r.l. per euro 562.682,96.

Come osservato dal commissario giudiziale con la detta scrittura privata del 06.02.2014 è stata di fatto autorizzata la compensazione di plurime poste creditorie e debitorie fra le dette società a fronte di numerose operazioni e trasferimenti operati tra il 31.03.2013 e il 22.05.2013.

Il fatto che le operazioni in contestazione risalgano ad epoca antecedente al 2 agosto 2013, data del deposito del ricorso, non esclude il carattere di straordinaria amministrazione dell'atto ricognitivo in esame risalente al 6 febbraio 2014.

La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione deve fondarsi sulle conseguenze dello specifico atto sul patrimonio. E' da ritenersi necessaria l'autorizzazione per dare compimento ad atti di straordinaria amministrazione, ancorché siano già state compiute le attività ad essi prodromiche. Ne consegue che è il momento dell'esecuzione di una operazione, pur se già pattuita, che comporta tali

effetti e che pertanto deve essere eventualmente oggetto di specifica autorizzazione. Sul punto si richiama, *mutatis mutandis*, quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che ha, ad esempio, sanzionato la stipula non autorizzata di un atto di vendita pur se costituiva adempimento di un preliminare (Cass., sez. I, 18 febbraio 1999, n. 1357) Ne consegue che è il momento dell'esecuzione di una operazione, pur se già pattuita, che comporta tali effetti e che pertanto deve essere eventualmente oggetto di specifica autorizzazione.

I trasferimenti in parola sono stati eseguiti nell'ambito della cessione di ramo d'azienda operata da Edilnord in favore di EdinordI con atto notarile del 22.05.2013 ma ratificati in epoca pacificamente successiva all'apertura della procedura, conferendo carattere di definitività al pregiudizio di cui al loro contenuto e con conseguente attualità della lesione rispetto al concorso dei creditori.

Con la conseguenza che, anche a fronte degli ingenti importi in questione, sarebbe stata necessaria espressa richiesta di verifica da parte del Tribunale, non trattandosi di atto di ordinaria amministrazione.

L'atto di ricognizione dei riferiti trasferimenti in denaro se in ipotesi di società *in bonis* è infatti valutazione rimessa agli amministratori (e l'operazione può essere considerata di ordinaria amministrazione), nel caso di società in situazione di insolvenza, sottoposta a procedura concorsuale, tale atto per le ripercussioni che possono manifestarsi rispetto all'andamento della procedura e al ceto creditorio devono necessariamente passare al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Nella memoria difensiva la società debitrice deduce che la scrittura privata in esame avrebbe ratificato una serie di operazioni che *"laddove non effettuate, avrebbero certamente comportato una paralisi dell'attività con conseguenti gravi danni determinati dall'interruzione stessa"*. E ancora afferma che *"trattasi di operazioni necessarie e indispensabili per poter trasferire un ramo d'azienda funzionante"*; come già detto *"l'interruzione delle operazioni avrebbe, infatti, determinato l'impossibilità di presentare un piano concordatario quale quello attualmente proposto ai creditori"* (Cfr. pagg. 31 -33).

Le operazioni sono state effettuate prima del deposito del ricorso, non si comprende quindi per quale ragione l'atto ricognitivo dovesse essere posto in essere dalla società debitrice nella stessa data del deposito del piano, senza sottoporre la questione con preventiva specifica istanza al Tribunale.



Da ultimo si rileva come non possa ravvisarsi alcuna tacita autorizzazione da parte del Tribunale in ragione del fatto che tale scrittura privata fosse stata menzionata nel piano depositato in data 8 febbraio 2014 per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'autorizzazione scritta del giudice delegato, richiesta ex art. 167 l. fall. per l'opponibilità ai creditori anteriori degli atti di straordinaria amministrazione, non è surrogabile con il consenso tacito (Cfr. Corte appello Bologna 05.03.1982) in difetto di emanazione di specifico provvedimento autorizzativo da parte del Tribunale o del giudice delegato, non vi sussisterebbe alcuna intervenuta fattispecie "sanante".

In secondo luogo, la reale portata della scrittura in esame è stata resa conoscibile solo a seguito delle verifiche e ricostruzioni effettuate dal commissario giudiziale. In sede di ammissione il Tribunale fonda le sue valutazioni sull'esposizione dei fatti da parte del ricorrente e sulla relazione asseverata, basandosi sulle allegazioni della società debitrice e a fronte delle asserzioni dell'attestatore da questi nominato, il quale nella specie non ha evidenziato alcunché in ordine alle anomalie di bilancio e alle risultanze contabili. Solo a seguito delle verifiche effettuate dal nominato commissario giudiziale, che dispone di conoscenze tecniche più ampie in ordine alle valutazioni di fattibilità del piano, potendo consentire di pervenire ad una diversa valutazione rispetto a quella effettuata in via sommaria in sede di ammissione è possibile avere contezza della lesività delle condotte (Cfr., fra le altre, Cass n. 18864/2011).

III) ATTI IN FRODE AI CREDITORI COMPIUTI DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Le condotte sopra riferite non solo sono state eseguite in difetto di autorizzazione ma rilevano ex art. 173 L.F. inoltre ex art. 173, co. 3 L.F. in quanto pregiudizievoli per i creditori concorsuali. Trattasi, infatti, di pagamenti eseguiti in violazione della disciplina dell'istituto concordatario, data l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori e la previsione di una fase di esecuzione. In particolare, si ribadisce, che sono stati eseguiti pagamenti a creditori chirografari che sarebbero stati soddisfatti in moneta concordataria non integralmente ma per l'importo del 7,24% in caso di omologa del concordato.



IV). inammissibilità della proposta di concordato liquidatorio che prevede la sola cessione parziale dei beni ai creditori, stante l'intervenuta cessione a società di proprietà dei medesimi soci della cedente dei restanti beni sociali con atto notarile del 22.05.2013

In data 22 maggio 2013 Edilnord S.r.l in liquidazione ha ceduto alla società Edilnord I S.r.l costituita in data 12 aprile 2013 (la cui compagine societaria è costituita dagli stessi soci della Edilnord Srl, E. L. e M. G. L.) il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di lavori di carpenteria in ferro per l'edilizia, di costruzione di edifici civili e industriali e di lavori edili in genere per conto terzi.

La riferita parziale cessione di ramo azienda avrebbe consentito ad Edilnord S.r.l in liquidazione di presentare la domanda di concordato, in quanto l'accollo da parte della newco di debiti avrebbe consentito di conservare attivo idoneo a soddisfare, seppur in percentuale, i creditori concordatari.

Tanto richiamato, ad avviso del Collegio è affetta da illiceità la proposta di concordato con cessione parziale dei creditori, che prevede una cessione parziale dei beni ai creditori, mentre la restante parte è già stata destinata a rimanere nella titolarità degli stessi soci della società proponente.

Come osservato da indirizzo giurisprudenziale di merito al quale si intende aderire (Cfr. Tribunale di Roma 29 luglio 2010 e Tribunale di Roma 25 luglio 2012) si perseguirebbe la finalità illecita di consentire al debitore di sottrarre parte dei suoi beni alla esecuzione concorsuale, in violazione degli articoli 2740 c.c. e 2910 c.c..

Secondo la giurisprudenza di merito citata, il proponente potrebbe, infatti, godere dell'effetto esdebitatorio del concordato solo ove ceda tutti i suoi beni ai creditori (attraverso una *cessio bonorum* integrale ovvero pre-individuando singoli acquirenti) ovvero proponga un concordato in continuità (ossia senza cessione dei beni ai creditori o a terzi).

Nell'ipotesi in esame sarebbe precluso accedere all'istituto concordatario come richiesto in quanto la società non potrebbe nel contempo beneficiare delle liberazione definitiva del residuo del debito non corrisposto anche nei confronti di minoranza dissenzienti e provvedere alla sola cessione parziale agli stessi creditori del proprio patrimonio.



Si deve quindi concludere per la revoca del concordato anche in ordine a tale ragione di inammissibilità.

PQM


Il Tribunale in composizione collegiale, così statuisce:

- revoca il concordato preventivo di Edilnord S.r.l. in liq. e dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento al registro delle imprese per la pubblicazione e cancellazione della precedente trascrizione effettuata ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F.;
- provvede sull'istanza di fallimento depositata in data 07.08.2014 dal Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, come da separata sentenza.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del **30.09.2014**


Il giudice estensore

dott. Luca Giani




il Presidente

dott. Pietro Della Pona



Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, *2/10/2014*
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Clemente



IL CASO.it

R.G. n. 18/2014

Sent. n. 18/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SONDRIO

riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott. Pietro Della Pona Presidente
dott. Barbara Licitra Giudice
dott. Luca Giani Giudice est.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2014,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di Edilnord S.r.l. in liquidazione (C.F. e P. IVA n. 0123456789), con sede legale in Valdidentro (SO), Loc. Semogo, via ... in persona del liquidatore Rag. R. ... vista l'istanza ex artt. 7 co. 1 n. 1) e 173 L.F., formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio depositata in data 07.08.2014 - e reiterata mediante dichiarazione a verbale all'udienza tenutasi in pari data e celebratasi al fine di esaminare la sussistenza dei presupposti per la revoca del concordato - con la quale si chiede che venga dichiarato il fallimento della società sopra indicata;

visto il decreto, emesso in data odierna, con cui è stata revocata l'ammissione di Edilnord S.r.l. alla procedura di concordato preventivo per le ragioni ivi dedotte;

vista la documentazione in atti;

esaminata la memoria autorizzata depositata dalla società fallenda in data 20.09.2014 e sentite le deduzioni rese a verbale all'udienza del 25.09.2014 dal difensore di Edilnord S.r.l. in liq.;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 lf;
- B) la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell'art. 15 lf all'udienza del 25.09.2014,

con concessione di termine per il deposito di memoria autorizzata sino a 5 giorni prima della data d'udienza;

- C) la società debitrice è impresa che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lf; nel caso di specie, dai bilanci di esercizio in atti emerge la sussistenza, in capo al debitore, del possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 1 lf;
- D) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 lf, come risulta dall'esistenza di:
- incapacità dell'impresa di far fronte alle passività correnti con l'attivo circolante, come emerso dall'analisi degli indici di liquidità, operata dal Commissario Giudiziale (Cfr. pagg. 30 e ss. della relazione ex art. 173 L.F.);
e inoltre da:
 - l'elevato indebitamento ed una marcata sproporzione tra mezzi propri e passività, che negli anni 2010-2012 hanno determinato il ricorso elevato all'indebitamento bancario per il finanziamento degli investimenti e del capitale circolante, dilatati dal ritardo nei pagamenti dei clienti, portando la società ad una situazione irreversibile di insolvenza (Cfr. pag. 31 relazione ex art. 173 L.F.).
 - nonché a fronte delle dichiarazioni confessorie contenute nel piano e nella proposta di concordato preventivo;

tutte circostanze che dimostrano come Edilnord S.r.l. in liq. non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

rilevato che ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, lf, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti e documenti della procedura concordataria è complessivamente superiore a € 30.000;

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. lf;

DICHIARA



il fallimento di **Edilnord S.r.l. in liquidazione** (C.F. e P. IVA n. 01772210211), con sede legale in Valdidentro (SO), Loc. Semogo, via ...;

NOMINA

giudice delegato il dott. Luca Giani

NOMINA

curatore il dott. Marco Vitali;

ORDINA

al fallito di depositare, salvo che vi abbia già provveduto, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data **05.02.2015 ore 11,30** davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato in questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallimento, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta udienza per il deposito in Cancelleria delle domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 lf;


Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ai sensi dell'art. 16, u.c., l.f.

ORDINA


ai sensi dell'art. 17 lf, che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed ai creditori istanti, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Sondrio, il **30 settembre 2014**

Il giudice estensore
(dott. Luca Giani)



Il Presidente
(dott. Pietro Della Pona)



Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 2/10/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Clemente

